



# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

Provincia di Siena

Repertorio n. \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Oggetto:** CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA E DI USO CUCINA CENTRALIZZATA – CIG \_\_\_\_\_.

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Monteroni d'Arbia e nella Casa Comunale, avanti a me \_\_\_\_\_, Segretario Comunale del Comune di Monteroni d'Arbia, autorizzato a rogare i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 267/2000, sono presenti i signori

1) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Responsabile E.Q. Area Affari Generali, domiciliato per la sua carica presso la Sede Comunale, il quale agisce esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta (C.F. 00229690524) ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, in virtù di decreto sindacale di nomina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Comune";

2) \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, P.Iva \_\_\_\_\_ e C.F. \_\_\_\_\_.

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono io Ufficiale Rogante personalmente certo, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, per come previsto dall'art. 48 della legge notarile.

## PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 23.07.2025 è stata approvata la Relazione illustrativa, ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3 del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta;



# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## Provincia di Siena

- Con Determinazione a contrarre n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica del Comune di Monteroni d'Arbia e di uso cucina centralizzata per la durata di 5 anni (presumibilmente dal 01.01.2026 al 31.12.2030), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023;

- Questo Ente ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (SUA) con capofila la Provincia di Siena con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 7 giugno 2017 n. 43 del 7 giugno 2017, adesione confermata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21.03.2022 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 02.04.2024 e, pertanto, la procedura di affidamento relativa ai servizi in oggetto è stata espletata attraverso la Centrale Unica di Committenza ai sensi degli art. 62 e 63 del D. Lgs. n. 36/2023;

- Con comunicazione n. prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Stazione Unica Appaltante (SUA) dell'Amministrazione Provinciale sopra citata ha trasmesso la proposta di aggiudicazione all'Impresa \_\_\_\_\_ e ha trasmesso i verbali delle sedute della Commissione Giudicatrice;

- Con Determinazione del Responsabile n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione del servizio in oggetto all'impresa suddetta, a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'impresa aggiudicataria;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

#### Articolo 1. Premesse.

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

#### Articolo 2. Oggetto del contratto.

L'Amministrazione Aggiudicatrice, come sopra rappresentata, affida alla Ditta \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, P. Iva \_\_\_\_\_ e C.F. \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ che accetta senza riserva alcuna, la concessione del servizio di refezione scolastica del Comune di Monteroni d'Arbia e di uso cucina centralizzata, che dovrà essere eseguita nel rispetto di tutto quanto previsto nel Capitolato, che le parti dichiarano di conoscere e che si intende interamente richiamato, anche se materialmente non allegato al presente contratto, nonché delle norme vigenti.



# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## Provincia di Siena

### **Articolo 3. Durata.**

Il presente contratto ha una durata pari ad anni 5 e termina il 31.12.2030, con le interruzioni previste dal calendario educativo e dai Regolamento del servizio di refezione scolastica.

### **Articolo 4. Cauzione definitiva.**

La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante garanzia fideiussoria n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_, Agenzia di \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ per un importo di euro \_\_\_\_\_ (diconsi \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_).

Ai sensi dell'articolo 106, comma 4, D. Lgs. n. 36/2023, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Ente concedente ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere al Concessionario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Concessionario.

### **Articolo 5. Garanzie assicurative.**

Per la responsabilità per danni a cose e/o danni a persone in relazione all'espletamento del servizio, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Capitolato, il Concessionario ha stipulato e



# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## Provincia di Siena

consegnato all'Ente concedente le seguenti polizze, aventi copertura per l'intera durata del servizio e le condizioni tutte previste nel succitato articolo:

- RCT e RCO con massimale di € \_\_\_\_\_, polizza n. \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_, Agenzia di \_\_\_\_\_ scadenza \_\_\_\_\_.

Il Concessionario si obbliga a trasmettere al Comune, a pena di risoluzione del contratto, copia delle quietanze di pagamento dei premi effettuate successivamente alla stipula del contratto, nonché rinnovo della polizza in oggetto per l'intera durata della concessione.

### **Articolo 6. Modalità di esecuzione.**

I servizi dovranno essere svolti dal Concessionario nei modi previsti nel Capitolato e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara dall'aggiudicatario stesso, il quale dichiara di accettare in ogni sua parte. Il Capitolato e l'offerta tecnica si intendono interamente richiamati e fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se materialmente non allegati.

### **Articolo 7. Corrispettivo del servizio e valore.**

Il prezzo di ogni singolo pasto del servizio di refezione scolastica, comprensivo di tutte le voci di costo, viene determinato nell'importo di euro \_\_\_\_\_ (diconsi \_\_\_\_\_/\_\_\_), tenuto conto del ribasso del \_\_\_\_\_ offerto ed accettato, da assoggettarsi ad IVA nella misura di legge.

Ai fini del valore complessivo del contratto si assume come valore l'importo del prezzo di aggiudicazione stimato in euro \_\_\_\_\_ (diconsi \_\_\_\_\_/\_\_\_), da assoggettarsi ad IVA nella misura di legge.

Il numero dei pasti per le diverse utenze è da considerare solo indicativo, gli stessi sono emersi da dettagli degli anni precedenti.

A fronte di circostanze contingenti o imprevedibili, determinate da mutamenti del quadro legislativo e regolamentare di riferimento, ovvero da interventi di organismi pubblici che esercitano competenze non riservate al Concessionario, il Comune si riserva la facoltà di modificare il numero dei pasti, il calendario di erogazione del servizio ed orari di ristorazione,



# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## Provincia di Siena

anche a seguito dell'applicazione di riforme scolastiche, concordando sempre le possibili variazioni con il Concessionario, senza che questo dia motivo di adeguamento del corrispettivo.

### **Articolo 8. Canone di concessione.**

Il Canone di concessione viene determinato nell'importo di euro \_\_\_\_\_  
(diconsi \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_), tenuto conto del rialzo del \_\_\_\_\_ offerto ed accettato, da assoggettarsi ad IVA nella misura di legge. Dovrà essere versato secondo le modalità previste dall'art. 6 del Capitolato.

### **Articolo 9. Verifica della regolarità contributiva.**

L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente alla regolarità contributiva del Concessionario, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'appaltatore non rileva ai fini della verifica.

L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni.

### **Articolo 10. Cessione del contratto e subappalto/subconcessione.**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dei danni subiti.

Il subappalto è consentito alle condizioni previste nel Capitolato.

### **Articolo 11. Revisione dei prezzi.**

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di



# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## Provincia di Siena

natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei servizi superiore al 5% (cinque per cento), dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Per ciò che eccede rispetto all'alea del 5%, è dovuta la revisione nella misura dell'80% della variazione eccedente il 5%. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, lettera b del D. Lgs. n. 36/2023. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile.

### **Articolo 12. Revisione del contratto.**

Ai sensi dell'art. 192, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, "al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa".

### **Articolo 13. Equilibrio economico finanziario.**

Il Comune e il Concessionario si danno atto che l'Equilibrio Economico Finanziario della gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria.

### **Articolo 14. Pagamenti.**

I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Il corrispettivo sarà liquidato mensilmente, previa presentazione di regolari fatture e secondo quanto indicato all'art. 82 del Capitolato. Nelle fatture dovrà essere indicato sempre il CIG, il periodo di riferimento, oltre a quanto previsto dagli obblighi sulla tracciabilità dei flussi



# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## Provincia di Siena

finanziari e regolarità contributiva.

La liquidazione sarà comunque disposta a condizione che le fatture siano corredate da documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle competenze del personale nominativamente indicato nonché dei contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali per il personale dipendente in relazione al contratto stipulato.

Il Concessionario dichiara che il Sig. \_\_\_\_\_, come sopra identificato, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione Aggiudicatrice.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione aggiudicatrice.

In caso di cessione del corrispettivo di concessione successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dal Concessionario a riscuotere.

L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Monteroni d'Arbia, "codice univoco ufficio" IPA EA33PZ e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

### **Articolo. 15. Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario acceso presso banche ai sensi dell'art. 3 della Legge



# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## Provincia di Siena

13.08.2010, n. 136. Il Concessionario ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al presente comma nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In caso di mancata comunicazione del Concessionario al Comune, con lettera raccomandata R.R. o a mezzo PEC, di eventuali modifiche ai dati di cui sopra, il Comune non assume responsabilità per pagamenti ritardati, errati o effettuati a persone non legittimate.

La Ditta dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei relativi flussi finanziari, come disposto dalla legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Qualora il Concessionario non assolva gli obblighi previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della medesima legge.

### **Articolo. 16. Responsabilità.**

L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

### **Articolo 17. Inadempienze e risoluzione del contratto.**

L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel Capitolato, quivi si intende interamente richiamato, anche se materialmente non allegato, sarà contestata all'aggiudicatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.

L'aggiudicatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel Capitolato, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso della concessione, darà



# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## Provincia di Siena

diritto all'Amministrazione di procedere alla risoluzione "ipso iure" del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "ipso iure" del contratto nei seguenti casi:

1. fallimento dell'aggiudicatario;
2. subappalto/subconcessione anche parziale, se non previsto o autorizzato;
3. interruzione del servizio protratta per oltre n. 10 giorni, salvo che l'aggiudicatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;
4. violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
5. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

In caso di risoluzione del contratto al Concessionario verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l'Amministrazione Comunale può incamerare la cauzione prestata.

### **Articolo 18. Risoluzione del contratto.**

Per la eventuale risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Per il recesso si fa rinvio all'art. 123 del predetto Decreto.

### **Articolo 19. Recesso unilaterale dell'Amministrazione.**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 123 del D. Lgs. n. 36/2023, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a



# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## Provincia di Siena

pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

### **Articolo 20. Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva.**

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Progetto promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 210 e 211 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui ai richiamati artt. 210 e 211 del D. Lgs. n. 36/2023; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Siena.

### **Articolo 21. Obblighi del Concessionario.**

L'aggiudicatario svolgerà le attività connesse con i servizi in concessione con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

### **Articolo 22. Osservanza delle condizioni di lavoro.**

L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle



# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## Provincia di Siena

prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

Tale ritenuta viene rimborsata quando l'Ispettorato predetto dichiara che l'impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

### **Articolo 23. Informativa sulla privacy e responsabile del trattamento.**

Ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 e del RGPD – UE – 2016/679, tutti i dati comunicati, o di cui si verrà comunque a conoscenza nell'esecuzione del contratto, saranno raccolti e trattati su supporti cartacei o informatici nel pieno ed integrale rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza. Il loro utilizzo è unicamente finalizzato all'adempimento del presente contratto, con tassativa esclusione di ogni diverso utilizzo.

Il Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto, sulla base dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD – UE – 2016/679), viene nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali che gli verranno consegnati dal Comune in esecuzione della concessione.

Il Concessionario, nell'esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali



# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## Provincia di Siena

tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D. Lgs. n. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.

Qualora il trattamento sia eseguito anche con modalità informatiche o telematiche, il Comune raccomanda in particolare l'adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, contenute nella circolare AGID n. 2 del 18 aprile 2017, pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l'inadempimento potrà essere ragione di risoluzione del presente contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa riferimento all'art. 78 del Capitolato.

### **Articolo 24. Lotta contro abuso e sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.**

Ai sensi dell'art. 25 bis del D. Lgs. n. 313/2002, introdotto dal D. Lgs. 04/03/2014, n. 39, il datore di lavoro è tenuto a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 nel caso in cui impieghi al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

### **Articolo 25. Adempimenti in Materia Antimafia.**

Ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 il Concessionario ha dichiarato l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto derivanti dall'adozione di misure di prevenzione, o di sentenze di condanna, anche non definitive ma confermate in grado di



# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## Provincia di Siena

appello, per talune tipologie di reati particolarmente gravi, connessi all'attività della criminalità organizzata ed indicati nell'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

Si dà atto che, a seguito di apposita richiesta, il Ministero della Giustizia Sistema Informativo del Casellario Giudiziale di Siena ha attestato che nella banca dati del Casellario giudiziale non risulta nulla con riferimento ai soci e agli amministratori della Ditta.

Inoltre, si prende atto che in relazione al soggetto concessionario non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., come risulta dalla documentazione antimafia acquisita dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Siena.

Infine, dal certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa.

Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 88, commi 4 bis e 4 ter, del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m. e i., il presente contratto deve intendersi automaticamente risolto nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, è accertata la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011. Rimane salvo il pagamento dei servizi già resi, nei limiti dell'utilità conseguita dal Comune di Monteroni d'Arbia.

### **Articolo 26. Patto d'Integrità - Norme di comportamento - Disciplina per la prevenzione della corruzione.**

Il Concessionario ha debitamente sottoscritto il vigente Patto d'Integrità del Comune di Monteroni d'Arbia ed è cosciente che l'accertamento di violazione alle norme del suddetto patto comporta la risoluzione del contratto per colpa.

Il Concessionario dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal "Codice di Comportamento" così come definito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 16 Aprile 2013 n° 62 e dal "Codice di Comportamento" del Comune di Monteroni d'Arbia approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 18.01.2021 ed essere cosciente che la violazione degli



# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## Provincia di Siena

obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

In entrambi i casi allorché si verifichi una causa di risoluzione, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni.

Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni.

Infine, il Concessionario attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le parti dichiarano l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse tra di esse e con il sottoscritto Ufficiale rogante.

### **Articolo 27. Protocollo di legalità.**

In attuazione del "Protocollo per la tutela della legalità nei contratti pubblici" adottato dalla Prefettura di Siena (prot. Interno 3023 del 04.02.2021 classifica 184.011) e sottoscritto dal Comune di Monteroni d'Arbia in data 22.04.2021 (ns. prot. n. 8480 del 26.05.2021) l'impresa dichiara:

1. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto in data 22.04.2021 (ns. prot. n. 8480 del 26.05.2021) dal Comune di Monteroni d'Arbia con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Siena e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
2. di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio



# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## Provincia di Siena

Territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la Stazione Appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del D. Lgs. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile;

3. di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
  - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'autorità giudiziaria;
  - l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
  - l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore la 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere.

### **Articolo 28. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs. n. 36/2023 e il Capitolato.

### **Articolo 29. Documenti che fanno parte del contratto.**

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del Comune, i seguenti



# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## Provincia di Siena

documenti:

- il Capitolato e i relativi allegati;
- l'offerta tecnica del Concessionario;
- l'offerta economica del Concessionario.

### **Articolo 29. Spese di contratto.**

Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative al contratto e le altre ad esso inerenti e conseguenti, ivi compresi gli oneri connessi alla sua stipulazione e comunque nessuna esclusa.

### **Articolo 30 - Firma Digitale.**

Di quanto sopra, io Segretario Comunale rogante ho redatto il presente atto, scritto con sistema elettronico su supporto digitale da persona di mia fiducia su 15 (quindici) pagine per intero e ventuno righe della sedicesima pagina, escluse le firme, mediante l'utilizzo e il controllo personale degli strumenti informatici, atto da me letto ai comparenti, i quali, dopo averlo dichiarato pienamente conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante apposizione di firma digitale in conformità al disposto dell'articolo 18, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, unitamente agli allegati di cui è stata omessa la lettura avendo i comparenti medesimi dichiarato di conoscerli, averli approvati ed integralmente accettati.

Io, sottoscritto pubblico ufficiale rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al combinato disposto di cui agli articoli 1 e 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

IL COMUNE

IL CONCESSIONARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE